

DELIBERAZIONE 30 luglio 2012, n. 670

D.Lgs. 152/2006 art. 20, L.R. 10/2010 art. 63. Espressione del parere regionale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale relativo al progetto di adeguamento della diga di Sammontana, con riduzione dell'invaso, Comune di Montelupo F.no (FI), proposto da Matteo Dzieduszycki (Fattoria di Sammontana).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Visto che, con nota assunta al protocollo regionale in data 01/03/2012, il Sig. Matteo Dzieduszycki (Fattoria di Sammontana), ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, relativamente al progetto "Adeguamento della diga di Sammontana, con riduzione dell'invaso, Comune di Montelupo Fiorentino (FI)", al Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed ha depositato anche presso la Regione Toscana la relativa documentazione;

Dato atto che:

- il progetto consiste in una modifica ad un'opera che rientra tra quelle di cui al punto 13) "impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3" dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06, e come tale è soggetto alla verifica di assoggettabilità di competenza del MATTM;

- il Proponente ha provveduto in data 01/03/2012 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 26 dell'avviso di avvenuta trasmissione del progetto in esame;

- presso il Settore V.I.A. regionale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- il MATTM, con nota del 23/03/2012, ha chiesto il parere, tra gli altri, della Regione Toscana;

- il Settore Valutazione di Impatto Ambientale ha richiesto, con note del 13/03/2012, il parere ed il contributo istruttorio delle Amministrazioni interessate nonché degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati;

Visto il Parere n. 84 del 20/07/2012 del Nucleo di valutazione dell'Impatto Ambientale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Preso atto che il progetto prevede la gestione ordinaria dello sbarramento con una limitazione della quota di invaso e la realizzazione delle opere necessarie per garantire il grado di sicurezza indicato dai competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nel suindicato Parere del Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 63 della L.R. 10/2010, parere favorevole sul progetto "Adeguamento della diga di Sammontana, con riduzione dell'invaso, Comune di Montelupo Fiorentino (FI)", proposto dal Sig. Matteo Dzieduszycki (Fattoria di Sammontana), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale n. 84 del 20/07/2012, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di individuare quali Enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni, quelli indicati alla lettera B) del Parere del Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale n. 84 del 20/07/2012 (Allegato A). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente e quanto indicato nelle singole prescrizioni;

3) di comunicare, a cura del Settore V.I.A., il presente atto al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al Sig. Matteo Dzieduszycki (Fattoria di Sammontana), alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati.

Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

Allegato A



Regione Toscana

**Direzione Generale della Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione Impatto Ambientale**

Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale

*Deliberazioni della G.R. n. 1358 del 10/12/2001
e n. 816 del 04/08/2003*

Seduta del 20 Luglio 2012

Parere n. 84

per l'espressione del parere della Giunta Regionale al Ministro dell'Ambiente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R.10/2010 e s.m.i.

**Progetto di adeguamento della diga di "SAMMONTANA", con
riduzione dell'invaso, Comune di Montelupo Fiorentino (FI)**

Matteo Dzieduszycki (Fattoria di Sammontana)

Il giorno 20 luglio 2012, alle ore 10.15, negli uffici della Giunta Regionale in Piazza dell'Unità Italiana n. 1, in Firenze, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale per l'espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale in merito al progetto di "Adeguamento della diga di SAMMONTANA, con riduzione dell'invaso, Comune di Montelupo Fiorentino", proposto da Matteo Dzieduszycki (Fattoria di Sammontana), parere da esprimersi ai fini degli adempimenti regionali di cui all'art. 20 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i., nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità di competenza dello Stato.

Sono presenti, oltre al Presidente del Nucleo di Valutazione Dott. Paolo Baldi e al Segretario Dott. Lorenzo Galeotti, quali componenti del Nucleo stesso, rappresentanti degli Uffici di seguito elencati:

della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità:

- Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico;

della Direzione Tecnica dell'ARPAT:

- Settore "VIA/VAS";

Sono presenti altresì, in qualità di invitati i rappresentanti del proponente Matteo Dzieduszycki e del Comune di Montelupo Fiorentino.

Alle ore 10.30, il Presidente del Nucleo, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume sinteticamente caratteristiche e finalità del progetto in esame e le fasi dell'istruttoria.

Successivamente si svolge la discussione da parte dei componenti del Nucleo, a seguito della quale viene condiviso il seguente Parere.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTI

la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati;

il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

le Deliberazioni della G.R. n. 1358 del 10.12.2001 e n. 816 del 04.08.2003, relative all'istituzione del Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale;

PREMESSO che

con nota assunta al Protocollo Regionale in data 01/03/2012, il Sig. Matteo Dzieduszycki, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, relativamente al progetto in oggetto, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed ha depositato anche presso la Regione Toscana la relativa documentazione;

il progetto consiste in una modifica ad un'opera che rientra tra quelle di cui al punto 13) "impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare

le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³" dell'Allegato II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e come tale è soggetto alla verifica di assoggettabilità di competenza del MATTM;

il Proponente ha provveduto in data 01/03/2012 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 26 dell'avviso dell'avvenuta trasmissione del progetto in esame;

presso il Settore VIA regionale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il Settore Valutazione di Impatto Ambientale ha richiesto, con note del 13/03/2012, il parere ed il contributo istruttorio delle Amministrazioni interessate nonché degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati;

la documentazione presentata dal proponente consiste in:

- Progetto Preliminare;
- Relazione preliminare ambientale;
- Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione – Diga di Sammontana (n. arch. S.N.D.933) del 07/11/2000;
- Perizia giurata di non pericolosità della Diga di Sammontana (Ing. Claudio Lubello, 10/07/1995);
- Perizia giurata di non pericolosità della Diga di Sammontana (Ing. Lorenzo Conti, 19/04/1999);
- Perizia giurata di non pericolosità della Diga di Sammontana (Ing. Lorenzo Conti, 03/12/1999);
- Studio dell'onda di sommersione conseguente al crollo della Diga di Sammontana (Gennaio 1997);

RILEVATO che, in base alla documentazione trasmessa dal Proponente:

la diga, ubicata sul Rio Sammontana alla confluenza con il Borro Pianacci nelle immediate vicinanze dell'abitato di Sammontana, nel Comune di Montelupo Fiorentino, è costruita in terra omogenea con dreni inclusi nel corpo diga e nell'unghia esterna della medesima. Lo sbarramento ha allo stato attuale un'altezza massima dalla quota di fondazione di 18.33 m ed invasa un volume massimo di circa 150.000 mc. In funzione della gestione attuale, che prevede una limitazione di invaso a quota 62 m s.l.m. (aumentati a 63 m s.l.m. durante gli eventi meteorici) a fronte di una quota attuale dello sfioratore di 67.9 m s.l.m. (ovvero 5.9 m al disotto della quota di massima regolazione), la volumetria effettivamente invasata è di circa 100.000 mc. La finalità principale originaria dell'opera di sbarramento prevedeva la regolazione stagionale della risorsa per uso irriguo, attualmente invece l'invaso non risulta utilizzato per alcuno scopo;

progettata nel 1959, la diga è stata realizzata durante gli anni '60-'61 ed ultimata il 13/12/1961. Non esiste una comunicazione ufficiale di fine lavori e non è mai stato effettuato il collaudo dell'opera. L'invaso è entrato in esercizio nel 1963 e la concessione di derivazione delle acque, così come la sua gestione, è affidata al proprietario. All'epoca della costruzione della diga l'organo di controllo era il Genio Civile di Firenze e non il Servizio Nazionale Dighe, data la modesta entità dell'opera. La diga dalla sua costruzione ha sempre funzionato in regime transitorio. A seguito della emanazione della legge 21.10.1994, n. 584, nel giugno 1995 è stato presentato un primo progetto a sanatoria che prevedeva l'adeguamento dello scarico di superficie per riportare il franco a quello di progetto. Detto progetto è stato successivamente aggiornato più volte (nell'aprile 1997, nel dicembre 1999, nel novembre 2000 e infine nel maggio 2001), a seguito delle varie osservazioni del Servizio Nazionale Dighe (Ufficio Coordinamento istruttoria Progetti e Vigilanza Lavori) e della IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il progetto finale (che prevedeva l'intervento sullo scaricatore di superficie, l'adeguamento del paramento di valle e la realizzazione di una spalletta di contenimento sul coronamento) è stato poi approvato dal Servizio Nazionale Dighe che ha provveduto a comunicare le modalità di esecuzione dei lavori;

negli anni sulla diga sono stati condotti alcuni lavori, gli ultimi dei quali si sono conclusi nell'ottobre 1999, tra cui:

- ripristino dello scaricatore di fondo;
- posa in opera di due scaricatori ausiliari a sifone;
- regolarizzazione del coronamento;

- adeguamento delle sommità dei muretti dell'attuale canale scolmatore;

a partire dalla richiesta di sanatoria sono state redatte tre perizie giurate (luglio 1995, aprile 1999 e dicembre 1999) attestanti la non pericolosità della diga stante le attuali limitazioni di invaso;

in data 07/11/2000 il Servizio Nazionale Dighe ha approvato il Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione che impone, nella fase transitoria, una limitazione di invaso a quota 62 m s.l.m. (aumentati a 63 m s.l.m. durante gli eventi meteorici) a fronte di una quota attuale dello sfioratore di 67.9 m s.l.m. ovvero 5.9 m al disotto della quota di massima regolazione. Tale limitazione di invaso, che scaturisce anche da una serie di analisi condotte nel giugno 1998, maggio 1999 e ottobre 1999, comporta l'attivazione di tutta una serie di procedure qualora si vadano a superare i valori imposti con comunicazioni alla Prefettura, al Servizio Nazionale Dighe e al Comune. Inoltre nel gennaio 1997 è stato redatto anche lo studio sugli effetti causati dal collasso della diga redatto a fini di protezione civile;

ogni sei mesi assieme alla comunicazione dei livelli raggiunti nell'invaso ed ad altri parametri viene prodotta dall'ingegnere responsabile una relazione di asseverazione delle buone condizioni di stabilità del diga come previsto dal Foglio per l'Esercizio e la Manutenzione.

a seguito di mutate esigenze della Proprietà nel 2007 è stata avviata la progettazione di un intervento che prevedeva la riduzione della altezza della diga al disotto dei 15 m in modo tale da essere assoggettati a una diversa normativa come previsto dalla Legge 21/10/94 n. 584, data la modesta entità dell'invaso già oggi inferiore a 1.000.000 m³. Nel Marzo 2007 è stato pertanto redatto il "*Progetto preliminare dell'intervento di sbassamento della diga di Sammontana*", con una successiva integrazione redatta nel Settembre 2007 riguardante un intervento di sistemazione delle sponde dell'invaso;

nel Febbraio 2008 è stato redatto il progetto definitivo;

durante la redazione del progetto esecutivo, a seguito dell'emanazione della normativa regionale (L.R. 64 del 5 novembre 2009) per gli sbarramenti di altezza inferiore a 15m e invaso inferiore a 1.000.000 mc e successivo regolamento di attuazione 18/R del 25 febbraio 2010, ed in considerazione del fatto che il trattamento delle terre provenienti dalla demolizione della diga come rifiuto speciale avrebbe aumentato in modo consistente i costi dello sbassamento, la Proprietà ha deciso di non procedere nel progetto di sbassamento della diga;

a seguito dei contatti avuti con l'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze il proponente ha proceduto a redigere il presente progetto preliminare sviluppando una soluzione progettuale che prevede la gestione ordinaria con una limitazione della quota di invaso e la realizzazione delle opere necessarie per garantire lo stesso grado di sicurezza in termini di franco e stabilità del rilevato previsto nel progetto "Interventi di adeguamento della diga di Sammontana – Maggio 2001" approvato con nota SDI/7268/UCPL del 19 novembre 2001. Gli interventi previsti consistono essenzialmente in:

- rinfianco del paramento di valle;
- completamento del canale fagatore;
- realizzazione della vasca di dissipazione;
- accesso alla diga;
- adeguamento del coronamento della diga;
- ristrutturazione del drenaggio;
- sostituzione dei sifoni esistenti
- ristrutturazione piezometri;
- ristrutturazione impianto di illuminazione;

tali interventi sono stati dimensionati e verificati considerando per la diga una limitazione permanente di invaso pari a quella prevista nel Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione approvato in data 07/11/2000 (ovvero 62.0 m s.l.m. ovvero 5.9 m al disotto della soglia di sfioro), che consente di avere in occasione dell'evento millenario un franco di sicurezza pari a quello previsto dal progetto "Interventi di adeguamento della diga di Sammontana – Maggio 2001" approvato dall'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze con nota SDI/7268/UCPL del 19 novembre 2001;

nel corso dell'esecuzione dei lavori verrà effettuato lo svuotamento parziale dell'invaso fino alla quota di 60 m s.l.m., rispetto alla quota di massima regolazione di 67,90 m s.l.m. dell'attuale gestione;

il programma di realizzazione e sviluppo funzionale dei lavori prevede una durata complessiva dei lavori di 180 giorni;

in fase di costruzione

- si prevede la produzione di circa 2670 m³ di materiale di scavo dei quali: 2064 m³ prodotti dallo scotico e dall'ammorsamento del rinfiango sul paramento di valle che il proponente ritiene di dover conferire a discarica in quanto rifiuti speciali perché derivanti da attività di demolizione ai sensi del D.lgs 152/06 e 605 m³ ottenuti dagli scavi per la realizzazione della vasca di dissipazione ed il completamento del canale fugatore che il proponente dichiara che saranno riutilizzati per la formazione dei ringrossi arginali della vasca di dissipazione;
- si prevede la produzione di circa 14 m³ di residui da demolizione che il proponente ritiene di conferire a discarica;
- sono necessari 3270 m³ di terreno per il rinfiango del paramento di valle, 880 m³ per i ringrossi arginali della vasca di dissipazione oltre a circa 320 m³ di terreno vegetale per la formazione di scarpate;
- sono necessari 216 m³ di massi per le scogliere, circa 40 m³ di materiale per il riempimento dei gabbioni in pietrame, 395 m³ pietrisco per la formazione del drenaggio in corrispondenza del rinfiango e circa 136 m³ di materiale per la preparazione di sottofondazioni per il risanamento ed il rifacimento delle strade campestri e piste di transito;
- relativamente alla movimentazione di mezzi pesanti necessaria per le varie attività (approvvigionamento materiali, conferimenti a discarica etc.) sono previsti circa 1000 viaggi totali tra andata e ritorno distribuiti su circa 180 gg lavorativi, ovvero con punte di 6-7 viaggi al giorno;

sono stati presi in esame gli impatti delle opere previste sulle componenti ambientali;

DATO ATTO che

l'Autorità di Bacino del Fiume Arno segnala quanto segue:

"[...] Ai sensi del Piano stralcio Assetto Idrogeologico – PAI – (D.P.C.M. 6 maggio 2005), per quanto riguarda la parte idraulica l'intervento ricade su un'area che non risulta classificata come soggetta a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4). Per quanto riguarda la parte geomorfologica del Piano, l'area oggetto di intervento è classificata come a pericolosità moderata (P.F.1):

Dalla documentazione scaricata si evince che il progetto preliminare dell'intervento prevede la gestione ordinaria della diga con una limitazione della quota di invaso e la realizzazione delle opere necessarie per garantire lo stesso grado di sicurezza in termini di franco e stabilità del rilevato previsto nel progetto "Interventi di adeguamento della diga di Sammontana – Maggio 2001" approvato con nota SDI/7268/UCPL del 19 novembre 2001. Gli interventi previsti sono stati dimensionati e verificati considerando per la diga una limitazione permanente di invaso pari a quella prevista nel Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione approvato in data 07/11/2000, ovvero 62.0 m s.l.m. (5.9 m al disotto della soglia di sfioro). Attualmente tale limitazione è considerata transitoria, a seguito dell'esecuzione dell'intervento diverrà ordinaria.

Ciò premesso, pur precisando che la caratterizzazione tecnico-giuridica spetta all'ente preposto al rilascio del provvedimento autorizzativo, si ritiene che l'intervento non rientri tra i casi per i quali è prevista l'espressione di parere da parte di questa Autorità.

Pertanto si prende atto del progetto in oggetto e si rinvia a codesta rispettabile amministrazione per le determinazioni di competenza [...].";

il Circondario Empolese Valdelsa fa presente quanto segue:

"... al fine di formulare un parere che tenga conto delle competenze specifiche sul progetto in questione degli

uffici del Circondario” è stata inoltrata dal responsabile del procedimento “ ... la richiesta di espressione del parere all’ufficio Difesa del Suolo, il quale ha espresso[...] il seguente contributo: ‘Con riferimento alla procedura in oggetto, visto il progetto dell’opera in questione, così come trasmessoci, si fornisce il seguente contributo in relazione agli interessi idraulici tutelati dal RD 523/1904 e sui quali sussiste la competenza di questo Ufficio:

Non essendo previste opere, né lavorazioni all’interno della zona di pertinenza idraulica di competenza di questo ufficio si ritiene non necessario esprimere alcun parere in merito.’.”;

il Comune di Montelupo Fiorentino “ [...] esaminati gli atti, e avendo riscontrato che il progetto preliminare e la relazione preliminare ambientale sono riferite ad una soluzione progettuale che prevede la gestione ordinaria con una limitazione della quota di invaso e la realizzazione delle opere necessarie per garantire lo stesso grado di sicurezza in termini di franco e stabilità del rilevato previsto nel progetto 'Interventi di adeguamento della Diga di Sammontana – Maggio 2001';

specificato, che gli elementi progettuali e ambientali presentati, non prefigurano impatti negativi e significativi sull’ambiente

prefigura, per quanto di competenza,

l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale.”;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze rende noto che “[...] Copia del progetto in argomento è pervenuta per l’esame della scrivente Amministrazione con nota in data 10.01.2011 (ns. prot. n. 24 in data 10.01.2011).[...] Per quanto riguarda l’iter istruttorio relativo all’esame tecnico di competenza della scrivente Amministrazione, lo stesso – allo stato attuale – risulta ancora aperto. In particolare, è stata completata con esito favorevole l’istruttoria tecnica preliminare posta a cura dello scrivente Ufficio tecnico per le dighe di Firenze, avendo riscontrato che le previsioni di progetto migliorano la sicurezza complessiva dell’opera di sbarramento.

Gli elaborati progettuali sono stati quindi inoltrati alla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, affinché fossero effettuate le valutazioni specialistiche (esame delle elaborazioni idrologiche, idrauliche, geotecniche e sismiche alla base del progetto), poste a cura dei competenti Uffici, ai fini del completamento dell’iter istruttorio di competenza della stessa Direzione Generale.

Allo stato attuale, il progetto si trova ancora all’esame dei detti Uffici specialistici, in relazione, in particolare, alle necessità di approfondimento e verifica del comportamento dello sbarramento in condizioni sismiche.

Si segnala infine che, in virtù delle caratteristiche dimensionali dell’opera, lo sbarramento, anche a seguito dei lavori di adeguamento di cui al progetto su indicato, continuerà a rientrare nelle competenze della Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche e elettriche.”;

CONSIDERATO che

la soluzione progettuale prevede la gestione ordinaria con una limitazione della quota di invaso e la realizzazione delle opere necessarie per garantire in occasione dell’evento millenario lo stesso grado di sicurezza in termini di franco e stabilità del rilevato previsto nel progetto 'Interventi di adeguamento della Diga di Sammontana – Maggio 2001' approvato dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze con nota SDI/7268/UCPL del 19 novembre 2001;

gli interventi previsti sono stati dimensionati e verificati considerando per la diga una limitazione permanente di invaso pari a quella prevista nel Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione approvato in data 07/11/2000, ovvero 62.0 m s.l.m. (5.9 m al disotto della soglia di sfioro). Tale limitazione, attualmente considerata transitoria, a seguito dell’esecuzione dell’intervento diverrà ordinaria;

in virtù delle caratteristiche dimensionali dell’opera, lo sbarramento, anche a seguito dei lavori di adeguamento di cui al progetto, continuerà a rientrare nelle competenze della Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche e elettriche;

dal punto di vista idraulico il sito di progetto non interessa aree a pericolosità idraulica di cui al PAI del Bacino del Fiume Arno mentre ricade in area pericolosità geomorfologica moderata (P.F.1);

come evidenziato dall'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze le previsioni di progetto migliorano la sicurezza complessiva dell'opera di sbarramento;

l'intervento previsto non interessa Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 né Aree naturali Protette;

DATO ATTO che nel corso dell'approfondita discussione svoltasi durante la seduta odierna sono stati affrontati gli aspetti relativi agli impatti previsti per l'opera e alle relative misure di mitigazione e monitoraggio;

DATO ATTO inoltre che:

- la società proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuta all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

RITENUTO pertanto di proporre alla Giunta Regionale l'espressione di un parere favorevole sul progetto in questione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni sotto elencate:

Aspetti progettuali

1. Sono fatte salve le eventuali misure di sicurezza che saranno indicate dai competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dell'atto di approvazione dell'opera in oggetto.
2. In fase di costruzione devono essere adottati accorgimenti per evitare contaminazioni o dilavamento da parte degli eventi meteorici dei cumuli di terre in deposito temporaneo (al riguardo, si raccomanda un'altezza di tali cumuli non superiore ai 2 m), e devono essere previste aree di cantiere adibite al parcheggio e ricovero dei mezzi meccanici nonché al loro rifornimento e manutenzione ed accorgimenti atti ad evitare sversamenti e, quindi, contaminazioni, delle acque, del suolo e del sottosuolo. Le cisterne contenenti idrocarburi devono essere poste al coperto ed all'interno di bacini di contenimento opportunamente dimensionati.
3. Ai fini dell'autorizzazione, il proponente deve:
 - definire nel dettaglio le aree adibite a deposito dei materiali di scavo da destinare a recupero o smaltimento, nonché quelle di deposito dei materiali necessari all'approntamento dell'opera;
 - fornire una stima particolareggiata del traffico in entrata e uscita dal cantiere dovuto ad approvvigionamenti e conferimenti di materiali, indicando i possibili siti di provenienza e destinazione dei materiali stessi;
 - elaborare in dettaglio il layout del cantiere;
 - dettagliare il cronoprogramma delle varie fasi di approntamento dell'opera.
4. Ai fini della gestione ambientale del cantiere, si raccomanda al proponente di adottare le "Disposizioni speciali per le imprese", allegate al presente Parere.

Aspetti ambientali

Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

5. Ai fini dell'autorizzazione, per la tutela delle condizioni di sicurezza idraulica della porzione di territorio a valle della zona di intervento, il proponente deve accertare nel dettaglio che le portate rilasciate siano

compatibili con la capacità di deflusso del corso d'acqua ricettore, il Rio Sammontana.

6. Si ricorda che, per cantieri di superficie superiore a 5000 m², il proponente deve attenersi a quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R 2008 in merito alla regimazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti.

7. Si ricorda che le acque reflue provenienti dalle operazioni di lavaggio interno della betoniera sono classificabili dalla normativa vigente come "acque reflue industriali" e non possono essere scaricate su suolo, o in acque superficiali, senza essere depurate ed autorizzate.

8. Visto che i risultati delle analisi chimiche relative alla qualità delle acque dell'invaso, presentati dal proponente, suggeriscono una possibile presenza di acque reflue di tipo domestico si raccomanda di accertare se nell'invaso pervengono gli scarichi idrici dei fabbricati collocati in spalla destra in prossimità dello sfioratore e se essi sono dotati di trattamenti appropriati, tenendo presente quanto disciplinato dall'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, dalla LR 20/2006 e dal DPGR 46R/2008 per la loro regolarità.

9. Si raccomanda l'effettuazione dei lavori in periodo di magra del corso d'acqua.

Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi

10. Considerato che non è possibile escludere a priori la potenziale presenza di fauna anfibia nell'area, si raccomanda di svolgere un'indagine conoscitiva più approfondita (in particolare per anfibi e uccelli) volta, se del caso, a considerare un periodo di effettuazione dei lavori non concomitante con quello riproduttivo delle eventuali specie sensibili presenti nell'area.

Rumore e vibrazioni

11. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si ricorda l'obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori. L'eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regione n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l'opera) e valutato (dall'Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati.

A tal fine, il proponente deve dettagliare il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei macchinari utilizzati, della relativa rumorosità e della loro disposizione, soprattutto per quei macchinari che sono posti in posizioni fisse del cantiere stesso. Deve essere inoltre considerato il contributo dei mezzi pesanti che trasporteranno i materiali derivanti dalle opere necessarie per la realizzazione dell'opera.

12. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, la documentazione di impatto acustico redatta secondo la D.G.R.T. 788/99, deve essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale e che le misure di rumore devono essere corredate del certificato di verifica della taratura.

Terre e rocce di scavo, Rifiuti e bonifiche

13. In relazione ai materiali in esubero dalla gestione dei cantieri, si raccomanda che tali materiali siano destinati prioritariamente ad un idoneo impianto di recupero e non a discarica. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il proponente deve individuare le possibili sedi di recupero o smaltimento. Si ricorda che sono da considerare rifiuti recuperabili anche i materiali di demolizione di strutture in cemento o muratura.

Si ricorda che i materiali di scavo sono esclusi dal regime dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D Lgs 152/06 e s.m.i., qualora riutilizzati all'interno della stessa opera e qualora ne sia dimostrata l'assenza di contaminanti. Riguardo al materiale di scavo, per il quale si prevede l'utilizzo in situ, si ricorda che devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 185 comma c) e 186 del D.Lgs. 152/2006 in materia di terre e rocce da scavo. Si ricorda che ai fini dell'autorizzazione deve essere presentato un piano di gestione delle terre e rocce di scavo.

14. Si ricorda che eventuali rifiuti prodotti direttamente o indirettamente in ogni fase del progetto, devono

essere raccolti e avviati a recupero e/o smaltimento secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, privilegiando le forme di raccolta differenziata.

15. Si ricorda che qualora in corso d'opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque inquinate, devono essere attivate le procedure di bonifica e messa in sicurezza ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adottando tutte le prescrizioni del caso (ad esempio: smaltimento del terreno contaminato eventualmente escavato, smaltimento di acque sotterranee contaminate).

Aspetti infrastrutturali

16. Durante la fase di costruzione deve essere verificata l'idoneità delle strade interessate al passaggio dei mezzi pesanti con gli enti proprietari delle stesse in relazione alla sicurezza della circolazione, all'accessibilità e fruibilità ed eventualmente deve essere elaborato un sistema di monitoraggio delle condizioni delle infrastrutture stradali esistenti durante l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare tempestivi interventi di manutenzione.

Salute Pubblica

17. Si ricorda che il proponente deve adottare le misure dal medesimo proposte per mitigare la propagazione di polveri in fase di cantiere; si segnalano, per una ulteriore disamina delle misure di mitigazione da intraprendersi e una valutazione della loro efficacia, le "Linee Guida ARPAT per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" disponibili nel sito web di ARPAT all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/notizie/2010/>.

DECIDE

A) di esprimere parere favorevole sul progetto "Adeguamento della diga di SAMMONTANA, con riduzione dell'invaso, Comune di Montelupo Fiorentino (FI)", proposto da Matteo Dzieduszycki (Fattoria di Sammontana), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni individuate in premessa;

B) di indicare nei seguenti gli Enti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni rispettivamente specificate:

- Circondario Empolese Valdelsa: prescrizioni n. 5, 16;

- Comune di Montelupo Fiorentino: prescrizioni n. 2, 3, 13, 17;

Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto previsto nelle singole prescrizioni.

Alle ore 11.00 non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta.

Allegato 1: "Disposizioni speciali per imprese".

IL SEGRETARIO
(Dott. Lorenzo Galeotti)
Firmato GALEOTTI

IL PRESIDENTE
(Dott. Paolo Baldi)
Firmato BALDI

Allegato 1

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IMPRESE**1 - Generalità**

Le presenti disposizioni costituiscono un'insieme di integrazioni alla vigente normativa, da inserire nei capitolati di appalto, secondo le specifiche dell'opera da realizzare, a cui l'Impresa esecutrice dovrà attenersi per lo svolgimento dei lavori, per ogni attività di cantiere e per lo operazioni di ripristino dei luoghi.

2 - Disposizioni generali per la prevenzione dell'inquinamento ambientale

Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività, dovrà, inoltre, redigere, preventivamente all'installazione del cantiere, tutta la documentazione informativa che verrà richiesta dalla Direzione Lavori.

In particolare, l'impresa sarà tenuta a sottoporre alla D.L. una planimetria dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere comprensiva di una descrizione precisa (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia.

L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc..).

L'apertura di ogni area di lavoro dovrà essere preceduta da una valutazione dell'impatto acustico, redatta secondo le indicazioni del DGR n° 788 del 13.07.99.

Qualora per alcune lavorazioni acusticamente più impattanti sia ritenuto opportuno richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di pressione sonora, la ditta non dovrà iniziare tali lavorazioni fino a che il Comune non avrà rilasciato tale autorizzazione.

Inoltre, l'impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine sarà necessario garantire:

- una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
- un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria;
- una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
- una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.

Inoltre al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, l'impresa dovrà adottare i seguenti accorgimenti:

1. eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile appositamente realizzate e ben evidenziate nella planimetria del cantiere;
2. per i rifornimenti di carburanti e lubrificanti con mezzi mobili agli impianti fissi dovrà essere garantita la tenuta e l'assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto adottando apposito protocollo;
3. controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti;
4. controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
5. adottare idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite casseformi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
6. adottare, per campi e cantieri, apposte vasche di sedimentazione per prevenire possibili apporti di inerti ai corsi d'acqua o alle falde acquifere.

3 - Disposizioni generali circa i campi base

Ogni campo base dovrà essere autonomo e per ognuno occorrerà prevedere:

- vie di accesso per la movimentazione dei materiali cercando di minimizzare per quanto possibile l'impegno della viabilità pubblica esistente;
- recinzioni;
- parcheggi ;
- allacciamenti idrici ed elettrici, depuratori, fognature.

Ogni campo deve essere in grado di ospitare i lavoratori e deve quindi essere provvisto di:

- alloggi;
- uffici;
- mensa;
- spazi ed attrezzature ricreative.

Le costruzioni prefabbricate dovranno essere di tipologia accuratamente studiata per il loro razionale inserimento nel territorio e per limitare al massimo l'impatto ambientale.

L'allestimento delle aree di cantiere resta, comunque, soggetto alle disposizioni che verranno impartite da Enti ed Amministrazioni competenti.

L'Impresa dovrà limitare l'uso della viabilità ordinaria esistente con il transito di automezzi di cantiere, tuttavia, ove tale utilizzo avvenga, l'Impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti interessati, per le modifiche anche temporanee delle viabilità esistenti e dei sensi di circolazione, al fine di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e minimizzare gli effetti negativi sulla viabilità ordinaria. In tale piano dovranno essere altresì indicati puntualmente gli itinerari compiuti dai mezzi di cantiere sulla viabilità ordinaria che dovrà essere oggetto di ripristino.

Per la percorrenza sulla viabilità ordinaria dovrà essere dimostrata la necessità della sua utilizzazione specificando origine, destinazione, tipo e qualità delle merci trasportate, oltre a provare la mancanza di alternative che possano dimostrarsi più valide. Ogni eventuale relitto stradale da dismettere a fine dei lavori di che trattasi, dovrà essere soggetto a totale ripristino ambientale, così come nella effettiva situazione ante opera.

A termine dei lavori, nella fase di smobilitazione, occorrerà rimuovere completamente qualsiasi opera, terreno o pavimentazione adoperata per l'installazione dei campi, inviando, quando il caso, il materiale al conferimento in discariche autorizzate, al fine di ripristinare lo stato attuale dei luoghi con totale ripristino ambientale così come nella effettiva situazione ante opera.

Inoltre l'impresa dovrà presentare un piano sull'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario all'interno dei cantieri in grado di integrare con sistema sanitario pubblico anche con l'obiettivo di assicurare tempi standards di soccorso analoghi a quelli stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.

Nelle aree di cantiere e dei campi base dovranno essere previste delle zone di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali per la raccolta differenziata.

4 – Disposizioni per l'approvvigionamento idrico

Per usi potabili non è possibile l'approvvigionamento idrico con autobotti in quanto l'art. 48 del D.P.R. 303/56 lo consente solo in caso di emergenza idrica.

Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere, l'Impresa dovrà gestire ed ottimizzare l'impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

Per l'impiego di acqua somministrata dall'Ente Acquedotto, l'Impresa dovrà preventivamente comunicare a tale Ente il proprio fabbisogno; sarà poi tenuta ad osservare le indicazioni e prescrizioni del caso che l'Ente stesso provvederà a fornire.

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e depositi di accumulo per l'acqua piovana ed al pompaggio da un corso d'acqua, l'impresa è tenuta a fornire all'Amministrazione locale competente la precisa indicazione delle caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui l'Impresa stessa intende avvalersi durante la esecuzione dei lavori.

5 - Disposizioni per la scelta e delle attrezzature

L'impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori.

In particolare si dovrà tenere conto:

della normativa regionale in vigore per l'attività di cantieri stradali di durata superiore a 5 giorni:

- Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 77 del 22/2/2000;
- della normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore;
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n° 262 – Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

In ogni caso l'impresa dovrà contenere i rumori sui ricettori entro il limite di 70 dB (A) per il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e di 60 dB (A) per quello notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) o secondo i limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato dai comuni.

L'impresa dovrà altresì privilegiare l'utilizzo di:

- macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;
- impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

6 - Distribuzione interna dell'area di cantiere

L'impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti interessati, che sviluppi soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere (comprese eventuali limitazioni delle attività) in particolare per quanto riguarda l'emissioni di polveri e l'inquinamento acustico.

L'Impresa stessa, inoltre, è tenuta a seguire le seguenti indicazioni per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere: occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;

ocorrerà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora;

dovranno essere definiti con certezza le aree di parcheggio dei mezzi, le aree destinate alla manutenzione dei mezzi e la localizzazione delle vasche di lavaggio pneumatici;

dovranno essere definite le aree di deposito dei rifiuti (vedi cap. 10), predisponendo sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche dilavanti contaminate;

dovranno essere limitate le sottrazioni dirette di vegetazione compensando eventuali tagli con opere di ripristino. Per tutti i siti di cantiere posti nelle vicinanze di torrenti o canali si dovranno prevedere adeguate barriere arboree.

7 - Modalità operative

L'impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

- preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;
- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell'uso di pale caricatori piuttosto che escavatori in quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;
- rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
- uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
- per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo;
- le operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone dedicate sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;
- i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente individuati e delimitati in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori. E' importante che esistano delle procedure a garanzia della qualità della gestione delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo

- proposito è utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;
- o la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata, con obiettivo di minimizzare l'impiego di viabilità pubblica;

8 - Disposizioni generali circa i siti di lavorazione.

L'impresa è tenuta a prestare maggiore attenzione in corrispondenza dei siti dove si concentrano le lavorazioni che possono produrre effetti inquinanti (cantieri mobili) gestendo con la massima cura le varie lavorazioni che comportano per loro natura i maggiori impatti (movimentazioni di materiali, scavi, perforazioni, getti di miscele cementizie, formazione puntuale e provvisoria di depositi).

Per quanto concerne il rumore prodotto dai cantieri mobili, l'Impresa dovrà richiedere la deroga ufficiale prevista in tali casi per i cantieri che dovessero superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali correttivi che si renderanno necessari a seguito delle previste attività di monitoraggio sia acustico che atmosferico.

Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi.

Altresì i medesimi lavori dovranno essere condotti con tutte le cautele necessarie ad evitare sversamenti e dispersioni di sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sul suolo.

Dovrà essere prodotto l'elenco completo delle schede di sicurezza di tutte le materie prime utilizzate in galleria e fuori con particolare riferimento agli oli disarmanti e/o dissecanti.

Dovrà essere redatto un protocollo di gestione dei rifiuti prodotti all'interno delle gallerie quali cambi d'olio o terreni contaminati.

9 - Disposizioni circa l'inquinamento da acque reflue

Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Nei prezzi di appalto l'Impresa dovrà, quindi, considerare i costi provenienti dalla costruzione, manutenzione e gestione di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento in oggetto e di tutti i loro accessori.

In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al D. Lgs. 152/06, LR 20/06 e DPGR 46/R/2088. In ogni caso qualsiasi scarico o sversamento dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia.

Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee e del suolo occorrerà tener conto delle seguenti specifiche:

acque di lavorazione: relative all'ampliamento delle opere d'arte esistenti ed in modo particolare delle opere provvisorie come pali o micropali. Tutti questi fluidi risultano gravati da diversi agenti inquinanti di tipo fisico quali sostanze inerti finissime (filler di perforazione, fanghi, etc.) o chimico (cementi, idrocarburi e olii provenienti dai macchinari, schiumogeni, etc.) dovranno pertanto essere trattati con impianti di decantazione o quant'altro necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere dotati di una regimazione idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (piovane o provenienti da processi produttivi) per convogliarle nell'unità di trattamento generale previo trattamento di disoleatura o a qualsiasi altro trattamento necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Ai sensi del DPGR 46/R del 2008, per cantieri superiori a 5.000 m², deve essere predisposto un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti con separazione e trattamento delle AMPP. Le vasche di trattamento dovranno essere approntate prima della realizzazione del cantiere. Si dovrà provvedere alla regimazione delle acque meteoriche a monte dell'area di cantiere.

acque di officina: che provengono dal lavaggio dei mezzi meccanici o dei piazzali dell'officina e sono ricche di idrocarburi e olii, oltre che di sedimenti terrigeni, dovranno essere sottoposti ad un ciclo di disoleazione prima di essere immessi nell'impianto di trattamento generale. I residui del processo di disoleazione dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata.

acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls : che contengono una forte componente di materiale solido, che dovrà essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione, prima della loro immissione

nell'impianto di trattamento generale. La componente solida ha una granulometria che non ne consente il trattamento nei normali impianti di disidratazione (nastropresse o filtropresse): dovrà essere, quindi previsto, il convogliamento dei residui ad un letto di essiccamento e prevista una destinazione finale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Acque nere: dovranno essere presenti, nei cantieri collocati non vicino ai campi, un congruo numero di servizi igienici e potranno essere utilizzate, per lo smaltimento delle acque nere, fosse Imhoff in aggiunta ad una subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio o quant'altro stabilito dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'unità di trattamento generale di acque e fanghi dovrà essere adeguatamente dimensionata per le portate previste in entrata, consentendo l'assorbimento di eventuali picchi di adduzione e dovrà garantire:

- lo scarico delle acque sottoposte al trattamento secondo i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 152/06;
- la disidratazione dei fanghi dovuti ai sedimenti terrigeni che saranno classificati "rifiuti" e, quindi, indirizzati verso una destinazione finale in linea con la loro classificazione;
- la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati "rifiuti speciali" e, quindi, smaltiti a discarica autorizzata.

Occorrerà, inoltre, garantire:

- l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri che dovranno, inoltre, essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia;
- per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee si sottolinea la necessità di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d'acqua e sul suolo del cemento e degli additivi.

10 – Rifiuti e bonifiche

L'impresa dovrà garantire la messa in sicurezza degli eventuali materiali di scavo, qualora previsto ed autorizzato un loro successivo riutilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato opportunamente rullato e ben compattato di spessore non inferiore a 20 cm in aree non soggette a bonifica ai sensi del Decreto Legislativo 152/06; l'eventuale deposito preliminare non deve superare l'anno ed i tre anni la messa in riserva, entrambi debitamente autorizzati dalla provincia competente.

La messa in riserva di altri rifiuti recuperabili dovrà essere effettuata conformemente ai dettami impartiti dal D.M. 5/2/98 e s.m.i; mentre i materiali derivanti dall'attività di demolizione e costruzione dovranno essere gestiti nel rispetto dell'art. n° 4 comma 7 della L.R. 25/98.

Le aree di stoccaggio di materiali inquinanti, intesi come impianti di deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti speciali anche pericolosi, dovranno essere progettate sulla base della potenzialità massima di esercizio prefissata sulla base delle tipologie dei rifiuti che si intende gestire e con gli accorgimenti necessari.

Durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione della viabilità esistente e/o nel caso di dismissione di strade si servizio, per il ripristino ambientale, la pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) dovrà essere completamente rimossa e portata a discarica autorizzata.

Dovrà essere fornito l'elenco delle ditte che trattano i rifiuti prodotti dalle lavorazioni, provvedendo al necessario aggiornamento.

11 - Movimentazione dei mezzi ed attività di cantiere

Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, l'impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilità di cantiere indicata nel progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, l'utilizzo della viabilità ordinaria previa autorizzazione da parte delle amministrazioni locali competenti da richiedersi a cura e spesa dell'Impresa.

Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi, in uscita dai campi e dai siti di lavorazione dovranno essere installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici ; i reflui di tali vasche dovranno essere trattati con idoneo impianto.

L'Impresa dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere in particolare per ciò che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli NOx, IPA, fumo nero), di macroinquinanti (NO2, CO, SO2, HC, PM10) e l'inquinamento acustico.

L'impresa sarà, altresì, vincolata a recepire i correttivi che verranno individuati dalle attività di monitoraggio ambientale e consentire l'agevole svolgimento delle stesse.

12 – Lavori in prossimità dei corsi d'acqua

Al fine di non interferire con il libero deflusso delle acque che scorrono nei corsi d'acqua interferenti con i lavori autostradali di che trattasi, l'Impresa dovrà garantire la funzionalità di tutti i corsi d'acqua interessati dai lavori.

Dovrà inoltre garantire la funzionalità degli argini esistenti, anche in situazioni transitorie, sia per quanto riguarda le caratteristiche di impermeabilità che per quanto attiene alla quota di sommità arginale che dovrà rimanere sempre la medesima.

L'Impresa dovrà altresì osservare le seguenti prescrizioni:

- si dovrà evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi d'acqua;
- nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d'acqua, non determini aggravii di rischio idraulico e pericoli per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l'alveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere;
- nella realizzazione e nell'esercizio delle opere viarie occorrerà tenere in debito conto dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di acque pubbliche ed all'eventuale parere ed autorizzazione di altre Autorità ed Enti interessati;
- dovrà, a propria cura e spese, eseguire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate ed interferenti con la rete idraulica fino al positivo collaudo delle opere.